

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 OTTOBRE 2010, N. 14/L**

**Emanazione del regolamento riguardante
“Modifiche al decreto del Presidente della Regione
17 ottobre 2006, n. 12/L concernente
“Regolamento di esecuzione della legge regionale
21 settembre 2005, n. 7 per quanto attiene
all’organizzazione generale, all’ordinamento del
personale e alla disciplina contrattuale delle
aziende pubbliche di servizi alla persona”¹**

**Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L)**

1. *(omissis)*²

**Art. 2 (Modifiche all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L)**

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

1. Le aziende che hanno adottato i particolari modelli organizzativi e di gestione sulla base del testo previgente sono tenute a deliberare le modifiche statutarie necessarie alla loro soppressione qualora non ricorrono le condizioni

¹ In B.U. 19 ottobre 2010, n. 42.

² Sostituisce l’art. 2 del DPRReg. 17 ottobre 2006, n. 12/L.

³ Abroga il comma 4 dell’art. 3 del DPRReg. 17 ottobre 2006, n. 12/L.

di cui all'articolo 2, comma 1 del DPRReg. 17 ottobre 2006, n. 12/L, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione le aziende che non hanno adottato i particolari modelli organizzativi e di gestione possono adottarli entro il 31 dicembre 2010, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del DPRReg. 17 ottobre 2006, n. 12/L, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, a prescindere da quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 2.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la valutazione degli elementi di cui all'articolo 2, comma 1 del DPRReg. 17 ottobre 2006, n. 12/L, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, è operata esclusivamente con riferimento al patrimonio netto e al valore della produzione risultanti dal bilancio d'esercizio relativo al 2009 e al numero dei posti letto autorizzati al 31 dicembre 2009.

4. Tutte le aziende sono tenute a deliberare le modifiche statutarie che risultino necessarie ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dal presente regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. In caso di inadempimento, la Giunta provinciale territorialmente competente, previa diffida, nomina un Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

5. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 4 del DPRReg. 17 ottobre 2006, n. 12/L, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, si tiene conto solo degli esercizi a partire dal 2010.
